

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 6

Oggetto: memorie difensive ditta Daidone _ non accoglimento e individuazione sanzioni amministrative.

Data 03/02/2020

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Visto il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni per l'emissione dei provvedimenti di determinazione (determina risarcimento ambientale e verbali) delle sanzioni amministrative di competenza del Servizio Tecnico/Istituzionale all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

Considerato che,

con nota del 20/12/2019 prot. n. 3853 veniva data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 per Accertamenti urbanistici presso l'immobile sito in Comune di Ancona e censito al NCT al Fg. 83 map. 118_ proprietà Daidone Eleonora;

dalle premesse e considerazioni indicate nella nota sopra riportata veniva mosso il seguente rilievo "l'avvenuta rimozione di porzione di formazione vegetale individuata in arancio sopra quella precisata con perimetro fuxia nello stralcio di foto aerea riportato sopra (e nella determina 9N del 19/04/2019) e la conseguente sistemazione della scarpata".

Con nota acquisita a ns. prot.n. 193 il 16/01/2020 l'Ing. Raccosta Riccardo, in qualità di progettista e direttore dei lavori del permesso di costruire 52/2019 intestato alla ditta Daidone Eleonora, presentava memorie difensive in merito.

Ciò considerato, di seguito si riassumono le memorie difensive e le controdeduzioni dell'ufficio alle stesse:

- a) Sostengono che la formazione vegetale per cui era ammessa la rimozione secondo il nulla osta sarebbe stata a prevalenza di specie esotiche e che questa "si trova in continuità con una fascia ricca di novellame di olmo allo stato basso arbustivo, anche questa considerata come formazione arbustiva lineare (siepe) in esito alla procedura valutativa svolta presso l'Ente Parco del Conero ed assoggettata ad obbligo compensativo"; in realtà, come ampiamente illustrato nella nota del Parco prot. 734 del 05/03/2019 si trattava di una formazione vegetale mista (arborea e arbustiva) a netta prevalenza di olmo (specie autoctona) in cui gran parte delle ceppaie era stata sottoposta ad un intervento di taglio non autorizzato. La formazione aveva una superficie di 380 mq e l'obbligo di compensazione a parità di superficie è prevista dall'art. 2.13 del Regolamento del Parco.
- b) riportano che "Nel progetto era prevista una scarpata a due balze a ridosso del confine nord del lotto con mantenimento della siepe esistente", confermando quindi il rilievo mosso da questo

- Ente relativo alla rimozione della siepe in difformità rispetto al Permesso a Costruire rilasciato (e rispetto al progetto presentato);
- c) sostengono che l'intervento di sbancamento e rimozione della siepe sia stato realizzato a seguito di "alcuni smottamenti superficiali, segnalati con PEC del 25/11/19, dovuti all'intensità dei copiosi fenomeni meteorologici verificatisi in corso d'opera" che avrebbero poi interessato anche "una parte della fascia occupata dalla siepe" e al fine di impedire un ampliamento del fenomeno di smottamento e comunque prima della realizzazione delle fondazioni dell'edificio (si veda foto 2 della "memoria controdeduttiva"); alla data della comunicazione via PEC del 25/11/2019 erano invece state realizzate sia le fondazioni che la struttura portante e pareti esterne dell'edificio, e questo conferma che la comunicazione è stata molto tardiva rispetto al citato smottamento ed è avvenuta solo a seguito dei sopralluoghi svolti dal personale dei Carabinieri-Forestale in data 22 e 25 novembre; inoltre né la comunicazione del 25/11/19 né la comunicazione del 16/01/2020 riportante la "memoria controdeduttiva del Progettista/Direttore Lavori", presentano elementi oggettivi e/o prove inconfutabili a supporto della tesi sostenuta a motivazione della rimozione non autorizzata della siepe;
- d) indicano che erroneamente, nella relazione di servizio della pattuglia dei Carabinieri, si sarebbe rappresentata la formazione vegetale in questione come "siepe/filare di piante in parte protette" ma utilizzano per la stessa formazione la seguente dicitura: "siepe camporile (...) a prevalenza di olmo campestre". Il personale dei Carabinieri-Forestale, avendo effettuato il sopralluogo a rimozione avvenuta, non poteva conoscere le dimensioni della formazione vegetale o delle singole piante rimosse, tuttavia ciò è di scarso rilievo, in quanto il fatto stesso che si trattasse di una "siepe", radicata in ZTO "E" ai sensi del D.M. 1444/68, è sufficiente a confermare che si trattava di una formazione vegetale protetta, oltre che dalla normativa del Parco, anche ai sensi della L.R. 6/2005. La rimozione è avvenuta quindi non solo in difformità rispetto al Permesso a Costruire, al Nulla Osta e alla Valutazione di Incidenza, ma si configura anche come estirpazione di siepe tutelata senza autorizzazione di cui all'art. 24 co. 2 della L.R. 6/2005;
- e) indicano che la conformità tecnico/amministrativa verrà ricercata attraverso una variante in corso d'opera; al riguardo le opere realizzate, essendo "Variazioni essenziali realizzate in difformità al Permesso di Costruire rilasciato" per effetto di quanto indicato al co 3 art. 32 DPR 380/01, non possono seguire un procedimento di "variante", ma al contrario poteva e doveva essere presentata richiesta di sanatoria, per quanto di nostra competenza, nel rispetto dell'art. 3.7 del Regolamento del Parco.

Per quanto sopra, e in particolare per le motivazioni e controdeduzioni riportate dal punto b) al punto e), poiché il punto a) riguarda la formazione vegetale la cui rimozione era stata nullaostata, si ritengono le osservazioni **non accoglibili**.

L'azione ha comportato la violazione dell'art. 2.1 del Regolamento del Parco in quanto "non è stato richiesto il nulla osta" e "Le prescrizioni sono cogenti e vincolanti per la realizzazione dell'intervento" e art. 3.28 in quanto "sono parte integrante del progetto" e art. 2.13 per e l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Rispetto al danno ambientale causato, sentito per competenza specifica il Direttore, si ritiene che quanto operato abbia determinato un "danno ambientale con possibilità di ripristino" e quindi applicabile l'art. 29 della L.R. 15/94 con ordine di ripristino e ingiunzione sanzione amministrativa; l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Inoltre considerata la competenza di gestione di questo Ente dei siti Natura 2000 all'interno del Parco del Conero si farà valere l'art. 26 della L.R. 6/2007 con ordine di ripristino e ingiunzione sanzione amministrativa; l'ammontare della sanzione, secondo il co. 3 dello stesso articolo 26, in quanto l'intervento è stato realizzato in difformità alla Valutazione d'incidenza rilasciata, sarà compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro.

Quindi le diverse disposizioni violate determinerebbero le seguenti sanzioni:

- per il danno causato ascrivibile al “danno ambientale con possibilità di ripristino”, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore”

quindi considerati i lavori necessari per l'estirpazione della siepe di molto inferiore a 10.000,00 € la sanzione è determinata in **€ 1.000,00** stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

- per la mancanza di richiesta di nulla osta la violazione accertata può essere ricondotta a quanto previsto dall'art. 23.4 del Regolamento: “Per tutte le fattispecie di infrazioni amministrative non contemplate nei precedenti commi si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00” e la sanzione è quindi determinata in **€ 100,00**, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

- Per l'aver effettuato lavori in difformità alla Valutazione d'incidenza e secondo il co. 3 dell'articolo 26 della L. R. 6/2007, la sanzione deve essere compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro ed è quindi determinata in **€ 1.000,00**, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981.

In definitiva però nel rispetto dell'art. 8 della Legge 689 del 1981 la sanzione sarà prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo e quindi considerata come violazione più grave, rispetto a quelle sopra rappresentate, quella del “danno con possibilità di ripristino” la sanzione da elevare sarà pari ad **€ 3.000,00** (1.000,00 x 3).

Concludendo si ritiene che rispetto alle violazioni sopra indicate sia necessario:

1. ordinare il ripristino dei luoghi attraverso la ricomposizione della siepe per uguale lunghezza e profondità di 5 m, utilizzando piante delle seguenti specie, da disporre con fittezza adeguata: *Ulmus minor* (30% delle piante), *Acer campestre* (5% delle piante), *Prunus spinosa*, *Euonymus europaeus* e *Crataegus monogina* (restante 65% delle piante); nel rispetto del Regolamento il germoplasma dovrà avere provenienza locale, pertanto è consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi e talee raccolti nel territorio del Conero;
2. verificato con il Comune ed il direttore dei lavori il trasgressore materiale elevare verbale per l'ingiunzione al pagamento della seguente sanzione:
€ 3.000,00 stabilita così come previsto all'art. 8 della L. 689/1981 elevando sino al triplo l'importo della sanzione per la violazione più grave commessa.

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;

dato atto che il gruppo Carabinieri Forestale “Marche” Stazione Conero emanerà gli eventuali provvedimenti di merito e di propria competenza;

dato atto che la direzione SUI del Comune di Ancona è competente per le azioni e misure da svolgere nel rispetto dell'art. 27 del DPR 380/01 e nel rispetto della L.R. 06/2005.

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare in € 3.000,00 l'importo della sanzione stabilito come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 8 della L. 689/1981 e dando atto che sarà emanato specifico verbale di sanzione amministrativa;
3. di inviare la presente al Direttore dell'Ente per opportuna conoscenza e per l'emanazione di ordinanza di ripristino ed eventuale successiva ingiunzione al pagamento della sanzione;
4. di inviare la presente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di merito e di propria competenza al gruppo Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero;
5. di inviare la presente direttamente anche alla direzione SUI del Comune di Ancona per le azioni e misure da svolgere nel rispetto dell'art. 27 del DPR 380/01 e nel rispetto della L.R. 06/2005 di competenza comunale;
6. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021.

Sirolo, li 03/02/2020

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

IL DIRETTORE

In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto.

Sirolo, li 03/02/2020

Il direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 10/02/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)